



Avvocati

Butti Peres Zalin
& Partners

**DL AMBIENTE *BIS*:
LE NOVITÀ IN TEMA DI BONIFICA E TERRE
E ROCCE DA SCAVO**

Federico Peres

Il DL n. 177/2026, c.d. "Ambiente bis", recante «*Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre, contiene interessanti novità.

Il decreto si compone di sei articoli che riguardano rifiuti, bonifiche, terre e rocce da scavo, istruttorie ambientali, imballaggi in plastica monouso, contrasto al dissesto idrogeologico, sostituzione dei combustibili tradizionali con il CSS-combustibile e l'istituzione del Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima.

In particolare si segnala l'inserimento, nel Testo Unico Ambientale, dell'art. 185 ter che - con scelta sistematica non proprio felice - si occupa delle terre e rocce da scavo sia come rifiuti, sia come materiali esclusi dalla nozione di rifiuto.

Ed invero, il primo comma si limita riprodurre nel d.lgs. 152/2006 quanto era già previsto dall'art. 23 del DPR n. 120/2017: per le terre e rocce da scavo classificate come rifiuto (codici EER 17.05.04 e 17.05.03*) la quantità massima in **deposito temporaneo è 4.000 metri cubi, di cui non oltre 800 di rifiuti pericolosi**. Nulla di nuovo.

Il secondo comma si occupa, invece, del **riutilizzo in situ** delle terre e rocce prodotte nei c.d. **cantieri puntuali**, vale a dire quelli in cui vengono prodotti **non più di 20 metri cubi** di TRS. La norma non riguarda i *sottoprodotti*, bensì i **materiali esclusi dalla Parte IV** e per questa ragione avrebbero trovato più congrua collocazione nel DPR 120/2017. Come noto, l'art. 185 esclude dall'ambito di applicazione della Parte IV «*il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato*». Questa norma ha trovato dettaglio nel DPR 120/2017 per le TRS prodotte in opere o attività sottoposte a VIA (art. 24) o in siti in bonifica (artt. 25-26); al di fuori di queste ipotesi, il riferimento era il solo art. 185 lett. c) a mente del quale, per dimostrare l'assenza di contaminazione, era (ed è), di fatto, necessario disporre di analisi che attestino l'assenza di contaminazione (il riferimento è alle CSC della bonifica). Ebbene, oggi, con il nuovo art. 185 ter, **se il volume non supera i 20 mc e purchè il riutilizzo sia previsto sin dall'inizio, le TRS potranno essere riutilizzate nello stesso sito di produzione "anche in assenza di caratterizzazione ambientale"**. La norma specifica che ciò non vale per le TRS contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale e se provengono da siti in bonifica, o da scavi realizzati per rimuovere potenziali sorgenti di contaminazione.

Per quanto riguarda la bonifica, è finalmente legge una decisione, condivisa da operatori e organi di controllo, annunciata da diversi anni: **le sostanze ferro e manganese vengono eliminate dall'elenco di cui alla Tabella 2 contenente le CSC per le acque sotterranee**. La novità è positiva, ma considerato che comporta, nei procedimenti di bonifica in corso, un mutamento degli obiettivi, è auspicabile che la legge di conversione introduca anche un regime transitorio.

Per quanto riguarda il responsabile della contaminazione il DL, modificando l'art. 244 comma 3, stabilisce che la Provincia adotti, nei suoi confronti, l'ordinanza di bonifica **entro 150 giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione del superamento effettuata dagli Enti a norma dell'art. 244 comma 1** (con poteri sostitutivi della Regione in caso di inerzia). Si ricorda che in caso di attivazione spontanea del proprietario non responsabile, l'art. 245 già fissa in 60 giorni, decorrenti dalla validazione da parte delle ARPA dei risultati della caratterizzazione, il termine perentorio per chiudere le indagini volte a identificare l'inquinatore.